



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
UFFICIO XVIII - Ambito territoriale per la provincia di Trapani
Via Castellammare n° 14 - 91100 Trapani - pec-mail: usptp@postacert.istruzione.it
e-mail: usp.tp@istruzione.it - sito web: www.tp.usr.sicilia.it
Tel. 0923.599205 - Fax 0923.872597

Prot. n. 13829
Sez. III

Trapani, 26/09/2013

*AI SIGG. DIRIGENTI
DELLE SCUOLE ED ISTITUTI D'ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II GRADO DELLA PROVINCIA
LORO SEDI*

*ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA
LORO SEDI*

ALL'U.R.P. SEDE

AL SITO WEB SEDE

Oggetto: Disponibilità residua anno scolastico 2013/2014 scuola secondaria di II grado.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo adottato col D.M. 13 giugno 2007, n. 131, si trasmette in allegato il prospetto riportante sia le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario e pertanto restano nella competenza dell'istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento, sia i posti e le ore superiori a 6 per le nomine a tempo determinato utilizzando le graduatorie d'istituto ove la relativa graduatoria provinciale ad esaurimento fosse esaurita o inesistente.

Le SS.LL. come ribadito dalla nota MIUR prot. n. 1878 del 30/08/2013 concernente (Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2013/2014), provvederanno alla copertura delle ore d'insegnamento pari o inferiori a 6 ore secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l'insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e successivamente al personale con contratto ad orario completo, prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato, fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo.

Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, le SS.LL. provvederanno all'assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.

In ogni caso le SS.LL. verificheranno, in presenza di docenti a disposizione, la possibilità di utilizzazione dei medesimi sulle cattedre o ore residue anche nei casi di possesso del solo titolo di studio necessario per l'insegnamento nella classe di concorso interessata.

Infine si segnala che le istituzioni scolastiche alle quali sono state attribuite ore d'insegnamento e quelle autorizzate allo sdoppiamento di classi che presentano spezzoni orario non utilizzati per la formazione di cattedre, seguono parimenti la procedura sopra riportata.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione delle SS.LL.

IL DIRIGENTE

Rosario Leone